



Comune di Monteu Da Po

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" - ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GHION MARIA ELISA - Sindaco	Sì
2. BOSSO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
3. CECCARELLI GEA - Consigliere	Sì
4. GIACOMINI GRAZIELLA - Vice Sindaco	Sì
5. REBAUDENGO MANUELA - Consigliere	Sì *
6. RUSSO PAOLA - Consigliere	Sì
7. SILVAGGIO DOMENICO PAOLO - Consigliere	Sì
8. BORASO ALEXANDER - Consigliere	Sì
9. GASTALDO LAURA - Consigliere	Giust.
10. FERRERO MARCO - Consigliere	Giust.
11. GIORDANO ARMANDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario LEOTTA Giovanni Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco il Sig. GHION MARIA ELISA in qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

*** alle ore 19,42 entra in aula il consigliere Manuela Rebaudengo**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 statuisce che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento,

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 753, che per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento,

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze,

- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Atteso che

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che sono individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e che, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Considerato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.11.2020 avente a oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E ALIQUOTE ANNO 2020 è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2021 avente a oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160) sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU;

Dato atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 06.04.2022, e n. 16 del 31.05.2022, aventi a oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160) sono state confermate per l'anno 2022 le aliquote IMU dell'anno precedente;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2022;

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese avente il seguente esito:

presenti: 9
votanti: 8
favorevoli: 8
astenuti: 1 (Boraso)
contrari: //

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato, di:

1. confermare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2022 con atti consiliari n. 6 del 06.04.2022 e n. 16 del 31.05.2022;

2. riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2021 e confermate per l'anno 2022 come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 per mille,
- fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille,
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 (zero) per mille,
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,0 per mille,
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille,
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,5 per mille,
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille;

3. dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.11.2020;

4. dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Vista, infine, la propedeuticità della presente deliberazione all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese avente il seguente esito:

presenti: 9
votanti: 8
favorevoli: 8
astenuti: 1 (Boraso)
contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 8 del 06/03/2023

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

PARERE TECNICO

F.to: GIACOMINI Graziella

PARERE FINANZIARIO

F.to: GIACOMINI Graziella

Delibera di C.C. 8 n. del 06/03/2023

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: GHION MARIA ELISA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: LEOTTA Giovanni Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 TUEL dal 13/03/2023

Monteu da Po, li 13/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: LEOTTA Giovanni Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13/03/2023) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 13/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: LEOTTA Giovanni Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteu da Po li

IL SEGRETARIO COMUNALE